

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Normativa e Politiche di vigilanza

Divisione Normativa Primaria

npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Documento di consultazione della Banca d'Italia in materia di “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”

Premesso che come giurista ho avuto modo di affrontare spesso problematiche inerenti l'ordinamento bancario, ringrazio per l'opportunità offerta ed espongo di seguito alcune mie osservazioni riguardo al documento in consultazione in oggetto.

Innanzitutto esprimo apprezzamento per l'opera di sistematizzazione dei provvedimenti emanati in tema di governo societario delle banche dal 2008 ad oggi, quali la Nota di Chiarimenti del febbraio 2009 e la Comunicazione del gennaio 2012, nonché il coordinamento con la nuova disciplina dei controlli interni.

Al tempo stesso, ravviso alcuni profili di criticità per quanto riguarda i seguenti argomenti:

1) Principio di proporzionalità. Si evidenzia che se, da una parte, il principio di proporzionalità continua ad essere richiamato quale principale criterio di applicazione delle disposizioni in consultazione – tanto che si dettano nell'Allegato 1 criteri obiettivi per individuare a tal fine le diverse categorie di banche – dall'altra, nel caso della nuova disciplina della governance delle banche popolari, tale principio viene del tutto pretermesso, imponendo i medesimi obblighi, e negli stessi termini, a tutte le banche della categoria, senza consentire alcuna flessibilità e senza distinguere fra la banca monosportello e quella a rilevanza sistemica.

Esemplificativa in proposito appare l'imposizione del numero di deleghe conferibili ai soci, fissata dalle disposizioni in consultazione in minimo 5 deleghe

per tutte le Banche Popolari a prescindere dalla loro dimensione e/o dal grado di complessità operativa.

Lo stesso è a dirsi per l'imposizione a tutte le banche popolari di prevedere in Statuto che il voto possa essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri sistemi di voto a distanza.

2) Numero massimo di componenti del CdA

Il documento prevede che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, i Consigli che prevedono un numero di componenti superiori a 13 – o a 17 in caso di adozione del modello monistico – rappresentino “casi eccezionali”, che vanno analiticamente valutati e motivati; in caso di adozione del modello dualistico, tale obbligo ricorre se il numero complessivo dei componenti il consiglio di sorveglianza e di gestione è superiore a 19. Le altre banche devono attestarsi su numeri inferiori. »

La fissazione di un numero massimo di consiglieri non si ritiene condivisibile in quanto annulla completamente l'autonomia degli intermediari cui dovrebbe invece essere esclusivamente rimessa, così come prevede la legge, all'art. 2380 bis cod. civ.. La norma citata prevede sia lo statuto a stabilire il numero degli amministratori; in caso lo statuto indichi un numero massimo ed un numero minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Questa disposizione è peraltro particolarmente utile nelle cooperative perché consente all'assemblea di aumentare o diminuire – entro i limiti fissati nello statuto – il numero dei componenti il consiglio in relazione all'aumento o alla diminuzione dei soci o comunque di adeguare la composizione del consiglio allo sviluppo dell'attività sociale senza bisogno di modificare lo statuto.

In conseguenza, la previsione andrebbe eliminata.

3) Banche Popolari. Per quanto riguarda le banche popolari, le disposizioni in commento vanno ad introdurre una nuova disciplina che appare in contrasto sia con il vigente quadro normativo, frutto di un lungo e articolato processo di riforma, sia, come sopra detto, con il principio di proporzionalità.

Si osserva inoltre che, date appunto la novità e la rilevanza della disciplina che va ad impattare sui diritti di voto e di partecipazione dei soci, le relative disposizioni avrebbero quanto meno dovuto essere oggetto di una procedura di consultazione 'ordinaria' sia quanto ai tempi (60 giorni) sia quanto alle modalità ed in particolare corredata dall'analisi di impatto.

- **Numero di deleghe.** Le disposizioni prevedono che gli statuti delle banche popolari non possono indicare un numero di deleghe conferibili ad un socio che sia inferiore a cinque.

Tuttavia il comma 2-bis dell'articolo 150-bis del TUB prevede testualmente che siano gli statuti delle Banche Popolari a determinare il numero di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di 10 deleghe previsto dall'articolo 2539, comma 1, del codice civile.

In conseguenza, la disposizione in consultazione comprimerebbe notevolmente e ingiustificatamente l'autonomia statutaria e ciò in senso opposto a quanto chiarito dal Legislatore con la norma sopra citata.

- **Criteri per la presentazione delle liste.**

Le disposizioni prevedono che la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori deve essere consentita anche a soci che rappresentino percentuali di capitale sociale. Anche tale disposizione va ad annullare la sfera di autonomia concessa dalla legge agli Statuti che possono legittimamente optare sia per il criterio personalistico che per quello capitalistico. In conseguenza essa andrebbe espunta.

- **Voto a distanza.** Le disposizioni impongono a tutte le banche popolari l'obbligo di prevedere in statuto che il voto possa essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza. Anche in questo caso, le disposizioni di vigilanza vanno ad introdurre un obbligo laddove la legge - l'art. 2538, comma 6 del codice civile - prevede una facoltà della società: la norma citata si limita infatti a consentire alle società cooperative la facoltà di introdurre il voto a distanza e non certo ad imporre loro il relativo obbligo.

Inoltre, come sopra specificato, tale opzione della Vigilanza, appare non

tenere in alcun conto il principio di proporzionalità, non consentendo alcuna flessibilità in ragione della dimensione e complessità operativa dell'intermediario.

Sul piano delle concretezze, occorre poi tener conto che approntare i meccanismi necessari per l'espressione del voto a distanza comporta dei costi rilevanti che non sembrano giustificati da corrispondenti benefici, ad esempio per quelle banche che operino esclusivamente in ambito regionale.

Per tale motivo la disposizione andrebbe espunta.

- **Entrata in vigore e disciplina transitoria.** Fermo restando le osservazioni sopra svolte, si ritiene comunque ingiustificato il termine delle prossime assemblee di bilancio previsto per l'adeguamento degli statuti, la cui revisione è oggetto come noto di una complessa procedura.

E ciò vale a maggior ragione se si considera che le disposizioni di vigilanza in materia di banche popolari non sono finalizzate a recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva CRD IV.